

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

6F  
41567/07

UDIENZA CAMERA  
DI CONSIGLIO  
DEL 04/10/2007

SENTENZA

N. 841

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. DE MAIO GUIDO	PRESIDENTE	
1. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. SQUASSONI CLAUDIA	"	N. 021065/2007
3. Dott. FRANCO AMEDEO	"	
4. Dott. IANNIELLO ANTONIO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

PUBBLICO MINISTERO PRESSO

GIP TRIBUNALE di TIVOLI

nei confronti di:

1) RUBECHI ANGELA

N. IL 29/08/1962

2) MORELLI MASSIMO

N. IL 09/08/1962

avverso ORDINANZA del 09/05/2007

GIP TRIBUNALE di TIVOLI

sentita la relazione fatta dal Consigliere  
TARDINO VINCENZO LUIGI

lette/ sentite le conclusioni del P.G. Dr. *Bagheri Tindari de he*  
*chiesto l'annullamento per ricorso*



Udit i difensor Avv.

## Fatti e Diritto

Il Proc. della Repubblica di Tirol' ricorre per cassazione avverso l'ordinanza (9.5.2007) del G.I.P. del Tribunale di Bolzano, che aveva disposto la revoca del sequestro probatorio dell'immobile identificato come in atti in relazione ai resti di cui agli art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/01; 83, 93, 94 e 95 dello stesso decreto, anche con riguardo agli art. 64, 65, 67, 71 e 72.

Il G.I.P. aveva argomentato rilevando come nelle specie non si fosse trattato di un'ipotesi di acquisizione del manufatto registrato al patrimonio del Comune, altro che era intervenuto permesso in sanatoria relativamente a talune difformità dei lavori e al rispetto di quelli assenti; e con il quale si era disposto, tra l'altro, la consentazione di alcune opere difformi del predetto permesso: ove ritenute non demolibili senza pregiudizio delle parti assenti, e con prescrizione di evitare demolizione delle parti di volumetrie in eccedenza rispetto all'indice di fianco.

Deducendo il procuratore scornevole la violazione di legge, osservando:  
che il G.I.P. non aveva nulla osservato circa il documentato contrasto con lo strumento urbanistico delle opere eseguite e circa gli effetti che il provvedimento di sanatoria avrebbe prodotto e riguardo delle violazioni.

in concernenti le normative anti-risimica e quella  
sulle opere in conglomerato cementizio; che, nelle so-  
stanze, la non condivisibile valutazione del pro-  
cedimento di sanatoria spiegate i suoi effetti anche  
sulle procedure di acquisizione dell'immobile abusi-  
vo che purzionates' e requisiti dell'inoltemperezza  
dell'ordinanza di demolizione; mentre la natura e  
consistenza delle opere e la complessità de' procedi-  
menti amministrativi instaurati rendono necessa-  
rio anche un diverso apprezzamento delle normative  
di cui agli artt. 254 e 262 c.p.p.: stante il fatto  
che il mantenimento del vincolo probatorio avreb-  
be garantito la correzione dell'intervento abusivo  
senza alcuna alterazione e la possibilità di effettuare,  
anche in sede dibattimentale, ogni attività necessaria  
per una corretta valutazione della consistenza dell'abus  
F.

con memoria depositata del 14.9.2007 il di-  
fensore degli indebiti ribadisce la correttezza del pro-  
cedimento impugnato, richiamando, tra l'altro,  
la giurisprudenza amministrativa che, con proce-  
dimenti recenti aveva ritenuto che l'istanza di  
sanatoria soppesando nei fatti, anche e prescindere  
dall'impugnazione dell'atto davanti al TAR, l'effici-

causò del provvedimento che ordina la demolizione del manufatto; non può pretendere come, nel caso così certo, al momento del voto dell'istanza ex art. 26 si fosse verificato il e.d. completamente funzionante della costruzione, consentendo così all'ufficio tecnico del comune una valutazione unitaria delle opere edificate.

Sembra corretto menzionare sulla falsariga di quanto dedotto dal procuratore ricorrente come non possa riconoscersi la legittimità di quei provvedimenti di sanatoria che, come è noto in esame, subordinano gli effetti del beneficio all'esecuzione di interventi finalizzati a ricondurre l'immobile obusivo nell'orbita di conformità agli strumenti urbanistici (Cass. sez. IV n. 10601 del 30.5.2000). La ragione del principio affermato è nel fatto che la predetta subordinazione (...) non può che essere autologicamente contrastante con gli elementi essenziali e la ratio della sanatoria: collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro conformità agli strumenti urbanistici (per tutti, sez. 3ª n. 986 del 27.9.2005). Viene da sé, pertanto, come il G. I. P. avrebbe dovuto valutare l'efficacia di tale provvedimento, controllando i parametri stabiliti dal legislatore per l'operatività delle sanatorie: spe-

tando el giudice penale a potere - dotte d'espertare ogni accertamento per stabilire l'efficacitate delle cause d'exting-  
zione del reat: con da delibare l'inefficacie del provvedimento - e quindi l'ineestinguibilitate del reat - quando non  
risulta la sussistenza dei requisiti che attempo alle  
comportate dell'opere real'pato epl' instrument. urban-  
ste.

l  
d'altro punto dell'ordinanze impugnate ramentent  
dissentibile riguarda el fatto che el provvedimento d' re-  
notone rilaxato aveva presuppoto le costruzio-  
ne d' alcune opere e la demolizione " delle parti d'  
volumetriche in eccedenza ": quando, invece, in pre-  
senza d'un aumento di volumetrie (come nel  
caso d'opere) non e regolare costruire obstarli solo  
si volumi real'pato in eccedenza rispetto all'intero ma-  
nupato (obstantes, e questo punto, ritenere obusivo  
l'interu immobiliare): anche fatto l'investimento sul-  
l'orreo urbanistico del territorio dev'esse volutare  
costruendo l'abus nel suo complesso. Pres-  
ta non se trasmetto come le violazioni contestate  
obbato riguardato anche i reati commessi alle dis-  
plina antiruinica e a quelle relative al complessiva  
so cementizio: le cui finalite non sono quelle di regolare  
l'interu e lo sviluppo del territorio sotto il solo profilo urba-  
nistico, ma quelle d'evitare possibili crolli, di conseguenza,  
non sono estinti da sanatoria alcuna) 

Vanti esponente, l'ordinanza impugnata se an-  
nullata : con rinvio al Tribunale di Orvieto.

P. T. M.

annulle l'ordinanza impugnata, con rinvio al  
Tribunale di Orvieto.

con rinvio, il 4.10.07

Il supplente relativo  
Mandi

Il Presidente  
C. Beller

